



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 13

del 31-03-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **9.29** e seguenti nella Sala delle adunanze consiliari, convocata con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

COLELLA EMANUELA	Sindaco	Presente	DI BENEDETTO MASSIMO	Consigliere	Presente
PERANDINI ANDREA	Consigliere	Presente	CUCCHIELLA LUANA	Consigliere	Presente
CAPANNA SIMONETTA	Consigliere	Presente	Del Tutto Mauro	Consigliere	Presente
CRESCENZI ANGELICA	Consigliere	Presente	BALLICO DANIELA	Consigliere	Presente
MASTROIANNI GIOVANNI	Consigliere	Presente	CONTESTABILE ANNA RITA	Consigliere	Assente
DI MATTEO NICOLO'	Consigliere	Presente	CARENZA RANIERI	Consigliere	Presente
PETRUCCI ALBERTA	Consigliere	Presente	Di Luca Gianfranco	Consigliere	Presente
CAMPAGNA DANIELA	Consigliere	Presente	Atzori Mirella	Consigliere	Presente
GENTILE EMANUELA	Consigliere	Presente	Balmas Massimo	Consigliere	Presente
MASSANISSO PIERO	Consigliere	Presente	Porchetta Alessandro	Consigliere	Presente
MASCALI ISABELLA LOREDANA	Consigliere	Presente	DE ROSA FRANCESCA	Consigliere	Presente
BIONDI EMILIO	Consigliere	Presente	TESTA MAURO	Consigliere	Presente
TOMAINO SIMONA	Consigliere	Presente			

Presenti N. 24

Assenti N. 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Dott. MAURO TESTA invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori: Cons. De Rosa, Cons. Crescenzi, Cons. Di Matteo

Partecipa Il Segretario Generale DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti i pareri al presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 27-02-2023

Il Dirigente
D.ssa Francesca Spirito

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 27-02-2023

Il Dirigente Servizio Finanziario
D.ssa Francesca Spirito

Richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite, ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità Immobiliari l'agevolazione si applica su una sola unità immobiliare.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, delinea le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Visto il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 18 giugno 2020, modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 10/03/2022;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

La norma stabilisce altresì che i predetti fabbricati siano assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre ne dispone l'esenzione dall'IMU a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2023** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Considerato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2023/2025 è stato differito al 31 marzo 2023 dal Decreto 13/12/2022 del Ministero dell'interno e che pertanto ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Considerato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2023/2025 è stato differito al 30 aprile 2023 dalla legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197), articolo 1, comma 775 e che pertanto ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2020;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti:

- il parere del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Entrate in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Dirigente del Settore Risorse finanziarie e Entrate in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento sull'Imposta Municipale Propria;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento delle Entrate Comunali
- lo Statuto dell'Ente;

Il Presidente dà la parola all'Ass. Catalini per l'illustrazione della proposta di Deliberazione in oggetto. Alle ore 11.42 il Cons. Testa si allontana e la Cons. Gentile lo sostituisce alla Presidenza del Consiglio. Durante la discussione si allontanano i Consiglieri Cucchiella, Petrucci, Porchetta e Di Benedetto. La Vice Presidente prende atto che non ci sono interventi e pertanto pone in votazione il punto

Con voto espresso in forma palese

- Favorevoli 13
(Colella, Biondi, Campagna, Capanna, Crescenzi, Mascali, Di Matteo, Gentile, Massanisso, Mastroianni, Perandini, Tomaino, Del Tutto)
- Contrari 5
(Balmas, Ballico, Di Luca, Atzori, Carenza)
- Astenuti 1
(De Rosa)
- Assenti 6
(Contestabile, Porchetta, Testa, Cucchiella, Petrucci, Di Benedetto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU - per l'anno 2023 - secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento, e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile, secondo quanto disposto dai commi da 738 a 783, Art. unico, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	COEFF. RIVAL.	MOLTIPL ICATOR	ALIQUOT A	NOTE
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	-------------

			E	IMU	
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7	gruppo A (escluso A/1, A/8, A/9 e A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	ESENTE	
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (Immobili di pregio)	A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0,60%	DETRAZIONE €. 200,00
Altri Fabbricati non adibiti ad Abitaz. Principale: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	Gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	
Fabbricati LOCATI: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	Gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	
Fabbricati LOCATI a Canone Concordato: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	Imposta RIDOTTA al 75% del dovuto
Fabbricati in COMODATO GRATUITO concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e	gruppo A (escluso A/1, A/8 e A/9, A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	Base Imponibile RIDOTTA al 50%

utilizzato come abit. Principale secondo l'Art. 7, comma 1, lettera c), del Regolamento IMU					
Uffici	A/10	1,05	80	1,06%	
Collegi, scuole, ospedali pubblici, prigioni	gruppo B	1,05	140	1,06%	
Negozi	C/1	1,05	55	1,06%	
Laboratori artigianali, palestre	C/3, C/4 e C/5	1,05	140	1,06%	
Fabbricati LOCATI	C/1,	1,05	55	1,06%	
	C/3, C/4, C/5	1,05	140		
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre	Gruppo D (escluso D/5)	1,05	65	1,06%	di cui 0,76% riservato allo Stato
Istituto di credito, cambio e assicurazione	D/5	1,05	80	1,06%	di cui 0,76% riservato allo Stato

Fabbricati Rurali ad uso Strumentale <i>di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 8, DL n.201/2011)</i>	A/6	1,05	160	0,1	
	D/10		65		
Immobili destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	applicazione del Coeff. di Rivalutazione e Moltiplicatore in relazione del Gruppo Catastale di appartenenza			ESENTE	
Terreni Agricoli	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	ESENTE	
Terreni Agricoli: – posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione o a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusuapibile	Reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	ESENTE	
Aree Fabbricabili	Valore di Mercato			1,06%	

Di dare atto che:

a) ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, così come disciplinato dall'art. 9, comma 1 del Regolamento IMU, **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) ai sensi del comma 760 della Legge n. 160/2019, così come disciplinato dall'art. 10 del Regolamento IMU **per le abitazioni locate a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal comune di Ciampino per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75%

Di prendere atto che il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in "autoliquidazione", esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Su richiesta della Cons. De Rosa la Vice Presidente pone in votazione una breve sospensione dei lavori con voto espresso in forma palese

- Favorevoli 13
(Colella, Biondi, Campagna, Capanna, Crescenzi, Mascali, Di Matteo, Gentile, Massanisso, Mastroianni, De Rosa, Tomaino, Del Tutto)
- Contrari 5
(Balmas, Ballico, Di Luca, Atzori, Carenza)
- Astenuti 1
(Perandini)
- Assenti 6
(Contestabile, Porchetta, Testa, Cucchiella, Petrucci, Di Benedetto)

La richiesta viene approvata e pertanto, alle ore 11.57, la Vice Presidente sospende la seduta.

Alle ore 12.16 il Segretario generale procede ad un nuovo appello

- Presenti 23
(Colella, Biondi, Campagna, Capanna, Crescenzi, Mascali, Di Matteo, Gentile, Massanisso, Mastroianni, De Rosa, Tomaino, Balmas, Ballico, Di Luca, Atzori, Carenza, Perandini, Porchetta, Testa, Cucchiella, Petrucci, Di Benedetto)
- Assenti 2
(Del Tutto, Contestabile)

Essendo legale il numero dei presenti, la Vice Presidente riapre i lavori, comunicando che, per mero errore, non si è proceduto alla votazione dell'immediata esecutività della presente proposta, avente ad oggetto 'APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA IMU ANNO 2023'.

Interviene il Cons. Balmas, comunicando che non concorda con la votazione dell'immediata esecutività e pertanto si allontana dall'aula; si allontanano altresì i Consiglieri Atzori, Carenza, Di Luca, Ballico.

La Vice Presidente, stante l'urgenza di provvedere, pone quindi in votazione l'immediata esecutività dell'atto già approvato

Con voto espresso in forma palese

- Favorevoli 16
(Colella, Biondi, Campagna, Capanna, Crescenzi, Mascali, Di Matteo, Gentile, Massanisso, Mastroianni, Perandini, Tomaino, Testa, Cucchiella, Petrucci, Di Benedetto)
- Contrari zero
- Astenuti 2
(De Rosa, Porchetta)
- Assenti 7
(Contestabile, Del Tutto, Balmas, Ballico, Di Luca, Atzori, Carenza)

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

La Vice Presidente del Consiglio
Emanuela Gentile

Il Segretario Generale
DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROPOSTA N. 14 DEL 27-02-2023

PARERE CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023.

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Ciampino, 27-02-2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Francesca Spirito

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROPOSTA N. 14 DEL 27-02-2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023.

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Ciampino, 27-02-2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

D.ssa Francesca Spirito

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 31-03-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Deliberazione, è stata pubblicata sull'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal **06-04-2023**, pubblicazione n. **518**, come previsto dall'art.124, c. 1, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa

Ciampino, 06-04-2023

Il Segretario Generale
DOTTORESSA TARASCIO CLAUDIA

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 31-03-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023.

ESECUTIVITA'

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-03-2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Ciampino 06-04-2023

Il Segretario Generale
DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.